Malandrino Alfredo

Consulente del Lavoro

Studio:
Piazzetta Lino Tosoni N.2
37069 Villafranca di Verona (VR)
Tel. 045 6303150 e Fax: 045 6304027
e-mail: info@studiomalandrino.com

Agli spett.li Clienti
Ai collaboratori
Loro Sedi

Oggetto: Covid-19: responsabilità penale dell'imprenditore per inosservanza delle norme

Le misure da adottare per contrastare e contenere la diffusione del virus Covid-19 da mere raccomandazioni **sono divenute vere e proprie norme precettive**, la cui inosservanza può senza dubbio avere **rilievi di natura penale**.
Secondo la norma del codice civile, contenuta nell'articolo 2087, "l'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro". Non c'è dubbio che questa rappresenti uno dei pilastri su cui si regge l'impalcatura della responsabilità penale del datore di lavoro che, pur in assenza di un fatto lesivo, non abbia attuato i protocolli di protezione.
La mancata adozione di strumenti e di misure idonee a garantire la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro integra le fattispecie di reato contenute nel Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
È, pertanto, **penalmente sanzionata la condotta del datore di lavoro che ometta di adottare le misure sanitarie richiamate**, perché egli è tenuto, in forza delle comuni regole di prudenza, diligenza e perizia, che presiedono la materia della sicurezza sul lavoro, a predisporre le migliori e anche atipiche misure, tecnicamente possibili, igieniche, sanitarie e antinfortunistiche.

L'equiparazione tra infortunio sul lavoro e contagio da Covid-19, potrebbe condurre a sanzionare l'imprenditore sul piano penale per i reati di lesioni e omicidio colposo nel caso di decesso, di omicidio per colpa grave.
La responsabilità penale ricadrebbe sul datore anche qualora non sia oggettiva.
Si osservano dunque diversi punti critici tra cui, la verifica che il contagio sia effettivamente avvenuto in occasione di lavoro, considerando che il lungo periodo di incubazione del virus non permette di avere certezza sul luogo e sulla causa del contagio. Così come di escludere con sufficiente certezza l'esistenza di altre cause di contagio. Senza poi contare i casi dei soggetti asintomatici.
Sarebbe auspicabile, e non è escluso che avvenga, introdurre una norma che escluda la responsabilità del datore di lavoro, titolare di una posizione di garanzia nei confronti dei prestatori di lavoro, qualora lo stesso abbia dotato i propri dipendenti di protezioni individuali, mantenuto i luoghi di lavoro sanificati, vigliato sulle distanze interpersonali e assicurato il contingentamento, così come previsto dalla normativa nazionale.
Milioni di imprese rischiano di non reggere i costi che potrebbero anche derivare da eventuali sanzioni correlate all'inosservanza delle misure anti-contagio.

Si resta a disposizione per qualsiasi chiarimento e si porgono cordiali saluti.

Alfredo Malandrino – *Consulente del Lavoro*